



Ric. N. 4/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:


Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente -relatore

DECISIONE

- letto il ricorso presentato nell'interesse di "Rinascimento Italiano" da Carlo Ronco, presentatore della lista per l'elezione alla Camera dei deputati fissata per i giorni 24 e 25 febbraio 2013;


- lette le controdeduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Piemonte 2 presso il Tribunale di Novara;

- Ritenuto che l'Ufficio centrale circoscrizionale Piemonte 2 presso il Tribunale di Novara ha ricusato, con provvedimento del 22 gennaio 2013, la lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati del partito recante il contrassegno "Rinascimento Italiano" e ciò per due distinti ordini di ragioni: 1) difetto di legittimazione del soggetto presentatore della lista; 2) insufficiente numero delle sottoscrizioni;



- che, quanto al primo motivo di riconsuzione, si è rilevato che il presentatore della lista, Carlo Ronco, era persona "diversa" da quelle designate, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 361 del 1957, presso il Ministero dell'interno - e cioè Graziella Falcone e Maria Luisa Danza, come da comunicazione ministeriale del 14 gennaio 2013 - e che la documentazione integrativa depositata a seguito di provvedimento di contestazione emesso dal medesimo Ufficio circoscrizionale il 21 gennaio 2013 aveva solo carattere informale, essendo priva di provenienza e di data certa, e comunque era inidonea allo scopo, giacché la legittimazione alla presentazione delle lista deriva unicamente dalla dichiarazione depositata presso il Ministero dell'interno;

- che, quanto al secondo motivo di riconsuzione, è stata attestata la presenza di n. 600 sottoscrizioni della lista e, dunque, in numero inferiore a quello stabilito per legge;



- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Carlo Ronco, in qualità di delegato della lista di candidati del partito "Rinascimento Italiano", il quale contesta unicamente la riconsuzione per un numero di sottoscrizioni inferiore a quello di legge, adducendo al riguardo sospetti di incostituzionalità della disciplina legislativa di riferimento, asseritamente discriminante le formazioni politiche non costituenti Gruppi parlamentari e che, come tale, recherebbe un *vulnus* agli artt. 2, 3, 18, e 67 Cost.;

- Considerato che il ricorso non censura in nessun caso l'ulteriore ragione di riconsuzione costituita dal difetto di legittimazione del presentatore della lista, in quanto il Ronco non è stato designato tra i rappresentanti alla presentazione della lista in base ad atto autentificato da notaio e depositato presso il Ministero dell'interno, unitamente al contrassegno del partito, e che lo stesso

Ministero è tenuto a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il 36° giorno antecedente quello della votazione; ciò in forza di quanto previsto dall'art. 27, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dal d.lgs. n. 534 del 1993 e dalla legge n. 270 del 2005;

che, come si evince in modo evidente dalla lettura dell'intero primo comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 361 del 1957, l'anzidetta ragione di ricusazione, prevista dal n. 1) del richiamato primo comma, opera in via alternativa rispetto a quella dell'insufficiente numero di sottoscrizioni (indicata al n. 3 della citata disposizione e che, più rettamente, va qualificata come ipotesi di invalidità della lista) ed alle altre contemplate dalla medesima norma, sicché è tale da costituire da sola ragione idonea e sufficiente alla ricusazione della lista del partito "Rinascimento Italiano", con ciò deprivando il ricorrente di interesse ad impugnare l'ulteriore e concorrente ragione di ricusazione dichiarata dall'Ufficio centrale circoscrizionale Piemonte 2;

- che, pertanto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 24 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente



CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Depositato in Segreteria

oggi 24-01-2013 ore 17,35